



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FARMACIA N. 14 DEL 14 DICEMBRE 2016

OGGETTO:

CIG. Z541C7F2EF - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA SPA.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE SERVIZIO FARMACIA

Atteso che si è verificata la assenza improvvisa non programmabile delle due risorse umane del servizio farmacia e si deve provvedere con assoluta urgenza alla loro sostituzione, trattandosi di servizio pubblico essenziale, con aperture diurne obbligatorie e con prestazioni di turni notturni e festivi prestabiliti dalla ASL TO3, per garantire la continuità del pubblico servizio di erogazione farmaci come previsto dalla vigente normativa;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 12 dicembre 2016 con cui si è effettuato l'aggiornamento della programmazione di fabbisogno di personale di cui alle deliberazioni 40/2015 e 144/2015, per l'anno 2016, disponendo il ricorso, a far data dal 15 dicembre 2016 e fino al termine dell'emergenza nell'anno 2017, di due risorse umane da assegnare al servizio farmacia, a tempo determinato e pieno mediante ricorso al lavoro flessibile;

Rilevato che trattandosi di situazione di estrema urgenza, al fine di poter garantire la continuità del servizio pubblico essenziale, si è valutato il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo quale unica soluzione percorribile per poter reperire velocemente due professionalità immediatamente disponibili a sostituire il personale assente, presso la Farmacia Comunale di Bardonecchia, per il periodo dal 15 dicembre 2016 e fino alla cessazione della situazione di emergenza nel 2017;

Rilevato che, al fine di procedere all'affidamento del servizio, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Segretario comunale, in sostituzione del responsabile del servizio assente, atto anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l. 241/1990;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, in particolare il comma 2, che dispone: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2, e nell'art.32, comma 14, del d.lgs. 50/2016:

- art. 36 c. 2. *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti*

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;”

- art.32 c.14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*

Atteso che l'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del d.lgs. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 1 comma 449 della l. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura del servizio in oggetto;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), o con richiesta di offerta (RdO), o con procedura di trattativa diretta con un unico operatore;

Ricordato che il M.E.P.A, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia delle Finanze, è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010;

Verificato che il servizio non è acquisibile tramite convenzioni CONSIP e non è presente sul M.E.P.A;

Visto l'art. 192 del d.lgs. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è quello di assicurare la continuità del servizio farmaceutico, servizio pubblico essenziale;

- l'oggetto del contratto è la somministrazione di lavoro interinale, previo espletamento di procedure di selezione e conseguente assunzione di n. 1 lavoratore con il profilo di farmacista, con abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscritto all'albo dei farmacisti, in grado di

garantire la continuità del servizio farmaceutico, da inquadrare nella categoria giuridica di accesso D3, di cui al CCNL 31/07/2009, che sarà individuato quale direttore della farmacia stessa, e di n. 1 collaboratore di farmacia, cat. D1 del medesimo contratto, a supporto del direttore per lo svolgimento di attività amministrative, contabili, logistiche, con formazione specialistica, anche in campo farmacologico, di livello universitario, ed esperienza funzionale allo svolgimento di attività caratterizzate da elevato contenuto professionale;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016;

Contattata a tal fine l'agenzia di somministrazione lavoro Synergie Italia, sede operativa di Susa (TO), in Piazza Savoia n. 3, che ha presentato il seguente preventivo, acclarato al prot. n. 19713/2016:

- apertura pratica € 100,00
- costo calcolo presenze € 2,00
- costo elaborazione cedolino € 5,00
- costo orario dipendente € 26,00 (comprensivo dei costi del lavoro dipendente di cui al CCNL Regioni autonomie locali del 31/07/2009 per la categoria giuridica di inquadramento D3, profilo funzionario farmacista, nonché del costo del servizio interinale soggetto a IVA);

Ritenuto doveroso affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per n. 1 lavoratore con profilo di Farmacista, di categoria di accesso D3, e di n. 1 collaboratore della farmacia, categoria di accesso D1, alla Società Synergie Italia, con sede in Susa (TO) piazza Savoia n. 3, dal giorno 15/12/2016 sino al termine dell'emergenza nell'anno 2017;

Vista la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta sopra indicata;

Richiamato l'art. 175 del novellato D.Lgs. 267/2000 che definisce le modalità e le competenze in merito alle variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione;

Richiamato in particolare il comma 5-quater dell'articolo sopra citato, per il quale:

“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta [...]”;

Rilevato che, trattandosi di variazione che interessa spostamenti tra capitoli aventi medesimi titolo, tipologia e categoria, può essere adottata dal responsabile finanziario in attesa delle modifiche al regolamento di contabilità che le consenta anche a ciascun responsabile di settore nell'ambito dei propri PEG;

Visto pertanto che trattasi della richiesta di spostare le somme nei capitoli già stanziati all'interno dei seguenti macroaggregati, si richiede di apportare le seguenti variazioni compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio 2016 e bilancio pluriennale esercizio 2017:


Esercizio	Titolo	Macroaggregato	Missione/programma	Capitolo	Importo Variazione +	Importo Variazione -	Motivazione
2016	1	03	14/02	4730	+ 7.000,00		Somministrazione lavoro temporaneo per servizio pubblico essenziale
2016	1	03	14/02	4790/60		-7.000,00	minor spesa
2017	1	03	14/02	4730	+14.000,00		Somministrazione lavoro temporaneo per servizio pubblico

							essenziale
2017	1	03	14/02	4790/60		-14.000,00	minor spesa
Totali						+21.000,00	-21.000,00

Ritenuto necessario impegnare la spesa presunta di € 21.000,00 imputandola nei seguenti termini:

- € 7.000,00 capitolo 4730, Esercizio Finanziario 2016

- € 14.000,00 capitolo 4730, Esercizio Finanziario 2017



Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto l'art. 9 del d.l.78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente impegno di spesa;

Dato atto che l'esigibilità della spesa è prevista negli esercizi 2016 e 2017 come segue:

ESERCIZIO	ESIGIBILITÀ PREVISTA
2016	€ 7.000,00
2017	€ 14.000,00

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

Visto l'art. 183 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15/2015 con cui è stata nominata, la dott.ssa Enrica VOYRON, dipendente con profilo di funzionario inquadrato in Categoria D/D3 Posizione economica D5, Responsabile dell'Area Socio Assistenziale – Servizio Farmacia – e contestualmente conferito alla medesima l'incarico di posizione organizzativa dello stesso Servizio, con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione;

Atteso che, in esecuzione a quanto disposto dalla G.C. n. 96/2008 e sue s.m.i., in caso di assenza del Responsabile dell'Area Socio Assistenziale – Servizio Farmacia – le funzioni vicarie sono assunte dal sottoscritto Segretario Comunale;

Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di somministrazione di lavoro interinale, relativo a n. 1 lavoratore con il profilo di farmacista cat. D3 e di n. 1 collaboratore di farmacia, cat. D1, a favore della ditta Synergie Italia, Agenzia per il lavoro spa, con sede operativa in Susa (TO), piazza Savoia n. 3, e sede legale in Torino, Via Pisa n. 29. (CIG Z541C7F2EF)

2. Di dare atto, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

- il fine che si intende perseguire è quello di assicurare la continuità del servizio farmaceutico, servizio pubblico essenziale;

- l'oggetto del contratto è la somministrazione di lavoro interinale, di n. 1 lavoratore con il profilo di farmacista, con abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscritto all'albo dei farmacisti, in grado di garantire la continuità del servizio farmaceutico, da inquadrare nella categoria giuridica di accesso D3, di cui al CCNL 31/07/2009, che sarà individuato quale direttore della farmacia stessa, e di n. 1 collaboratore di farmacia, cat. D1, del medesimo contratto, a supporto del direttore per lo svolgimento di attività amministrative, contabili, logistiche, con formazione specialistica, anche in campo farmacologico, di livello universitario, ed esperienza funzionale allo svolgimento di attività caratterizzate da elevato contenuto professionale;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

3. Di impegnare l'importo presunto di € 21.000,00, con le seguenti imputazioni:

- € 7.000,00 capitolo 4730, Esercizio Finanziario 2016

- € 14.000,00 capitolo 4730, Esercizio Finanziario 2017

Castelletto sul Capitolo

Dati di Bilancio

Dati di Bilancio D.lgs 118

U.E.B. 118 : 1402103

Missione : 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela

Titolo : 1 - Spese correnti

Macroaggr : 03 - Acquisto di beni e servizi

cod. P. Fin.: U.1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e

Cofog : 04.7 - Altri settori

Totali sul Capitolo di P.E.G.

4. Di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista negli esercizi 2016 e 2017 come segue:

ESERCIZIO	ESIGIBILITÀ PREVISTA
2016	€ 7.000,00
2017	€ 14.000,00

5. Di ottemperare:

- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, che verrà comunicato dall'aggiudicatario;
- alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la sottoscritta Marcella Di Mauro.

**Per il Responsabile del Servizio Assente
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marcella DI MAURO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 14 del 14 dicembre 2016 ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, lì 14/12/2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14 dicembre 2016

Registro Pubblicazioni n.1502

Il Responsabile dell'Albo